



COMUNE DI VETRALLA

SETTORE III

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

SCADENZA VERSAMENTO SALDO ANNO 2021 ENTRO IL 16/12/2021

AVVISO

Il **16 dicembre 2021** scade il termine per il versamento del saldo dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2021. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2021 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2021, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Aliquote e detrazioni d'imposta:	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00)	5,50 per mille
Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	9,00 per mille
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, convertito con modifiche dalla Legge n. 133/1994, aventi la certificazione di dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità, ivi compresi i fabbricati destinati a funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10.	zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione della categoria D/10 (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard del 7,60 per mille e la restante quota del 3,00 per mille va versata al comune)	10,60 per mille
Altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali i proprietari e i titolari di un diritto reale di godimento sugli stessi, cioè gli usufruttuari, i titolari di un diritto d'uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli, il concessionario di aree demaniali. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione di esenzioni o di agevolazioni.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID – 19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nell'anno 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del D.L. 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ai sensi dell'art. 78 del D.L. 104/2020 l'imposta non è dovuta per le intere annualità 2021 e 2022.

In sede di conversione del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 (decreto-sostegni), la legge di conversione n. 69 del 21/05/2021 ha introdotto l'art. 6-sexies, che prevede una ulteriore esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) 2021, per i soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4 ovvero:

- soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23.03.2021) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni: coincidenza tra soggetto passivo e gestore, non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro, i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (il requisito non si applica per le partite IVA attivate dopo il 31.12.2018).

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con Attestazione del Consulente Fiscale.

Inoltre, l'articolo 4-ter del decreto legge 25/05/2021, n. 73 " Sostegno-bis", convertito con modificazione dalla legge n. 106, del 23/07/2021, stabilisce l'esenzione IMU dovuta nel 2021 per gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concesse in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. La medesima esenzione IMU per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l'esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. I soggetti destinatari dell'agevolazione hanno diritto al rimborso della prima rata versata entro il 16 giugno 2021.

I contribuenti che possiedono immobili per i quali non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU), per effetto della sopra citata disposizione, sono invitati a trasmettere all'Ufficio Tributi un'apposita dichiarazione IMU anno 2021, nonché un'istanza di rimborso, qualora ne ricorrono le condizioni, secondo le modalità indicate negli articoli 2 e 3 decreto ministeriale 30/09/2021 del MEF, ed entro i termini previsti dalla legge d'imposta.

PENSIONATI ESTERI

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con indicazione dello stato estero nel quale è maturato l'assegno pensionistico.

CODICI PER VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU è eseguito mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE	3930	

Il codice comune da indicare è **L814**.

Per il calcolo gratuito dell'IMU e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link "Calcolo IUC" raggiungibile dal sito <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L814>.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti numeri telefonici: 0761/466941 - 0761/466979 – 0761/466981 – 0761/466982, a mezzo posta elettronica all'indirizzo tributi@comune.vetralla.vt.it, oppure collegarsi al sito internet www.comune.vetralla.vt.it

Vetralla, dicembre 2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Elisabetta RAGGI